



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 23/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 13 DEL 03/01/2020

Settore servizi alla persona e cittadinanza
Ufficio sociale amministrativo

Oggetto: INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA CON SEDE A SETTIMO SAN PIETRO, GESTITA DALLA COOP. SOCIALE PUNTO A CAPO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01 - 31/03/2020. COD CIG: Z8D2B6AC35.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- il D.M. Del 29/11/2017. il quale si dispone, tra l'altro, il rinvio dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per il triennio 2018-2020;
- l'art. 163 del T.U.E.L. "Esercizio provvisorio e Gestione Provvisoria" come sostituito dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale.

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) che disciplina l'esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Rimedia Chergia l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Servizi



COMUNE DI ORISTANO

alla Persona e Cittadinanza;

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico."

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018.

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 163 del Tuel che testualmente recita "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

Visto il comma 5 del sopra richiamato art. 163 del Tuel che testualmente recita "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti non possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondi pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge, b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Dato atto che la presente spesa non rientra nel limite delle spese in dodicesimi;

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

Vista la nota dell'Assistente sociale con la quale, a seguito di provvedimento



COMUNE DI ORISTANO

dell'autorità giudiziaria veniva disposto l'inserimento di tre minori, le cui generalità sono indicate nel prospetto ad uso esclusivamente interno ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, presso una comunità di accoglienza per minori, individuata nella Casa Famiglia di Settimo San Pietro, gestita dall'Associazione "Punto a capo" al costo giornaliero di € 110,00 esente da IVA;

Considerata la necessità della prosecuzione dell'intervento come da disposizione del Tribunale per i minorenni per 2 minori, mentre autorizza la proroga dell'inserimento di un giovane in attesa dell'attivazione del progetto di inclusione sociale già predisposto, per il periodo 01/01 - 31/03/2020;

Visto il D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii e in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 36, comma 2, lettera a) in base al quale alle stazioni appaltanti è ammesso procedere "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- l'art. 36, comma 6 con cui è stato disposto che "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 37 comma 1 in base al quale le stazioni appaltanti "fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";
- l'art. 32 comma 14 in cui è stabilito che "per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri".

Richiamati:

- l'art. 1 commi 502 e 503 della n. 208 del 28 dicembre 2015 legge di stabilità" con la quale vengono modificati l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/12, e in particolare stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico delle centrali regionali di riferimento, altro mercato elettronico delle SA), e dispone che a partire dal 1° gennaio 2016 i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro (al netto dell'iva) non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012.
- il comunicato del Presidente ANAC del 30.10.2018 con cui si ritiene che per gli acquisti inferiore a 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa, art.



COMUNE DI ORISTANO

1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici;

- la Legge 30.12.2018, n. 145 "Legge di Bilancio 2019 la quale all'art. 1 comma 130 recita: " all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: 1.000,00 euro, ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: 5.000 euro.

Visto l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che cita: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base".

Richiamate le "linee guida n. 4" di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'ANAC, che prevedono, in caso di affidamento diretto, la possibilità di procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti".

Visto il Regolamento interno delle forniture di beni e servizi da eseguire in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 11/12/2012.

Atteso che da tale affidamento deriverà un contratto d'appalto: a) il cui fine che si intende perseguire è garantire la prosecuzione dell'intervento in favore dei minori; b) l'oggetto del contratto è l'inserimento dei minori presso la struttura; la forma del contratto sarà quella della lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016; pagamento corrispettivo a saldo della fornitura e dietro presentazione di fattura secondo quanto previsto dalla normativa vigente; c) la modalità di scelta del contraente quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che sono stati assolti, nell'atto di affidamento della fornitura, gli obblighi inerenti l'inserimento dei dati anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012;

Dato atto che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è Z8D2B6AC35;

Considerato che l'entità della spesa e l'urgenza della prosecuzione del progetto educativo in favore dei minori, giustifica il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi del



COMUNE DI ORISTANO

vigente Regolamento Comunale delle forniture dei beni e servizi da eseguire in economia;

Quantificata in € 23.430,00 la spesa occorrente per la proroga dell'inserimento dei minori e del giovane in oggetto per il periodo dal 01/01 - 31/03/2020;

Visto lo schema di convenzione da stipulare con l'Associazione Punto a Capo;

Ritenuto dover provvedere all'impegno di spesa per il periodo 01/01 - 31/03/2020, e per l'importo complessivo di € 23.430,00 esente IVA;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

Di stabilire che, per quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- Il fine che si intende perseguire è garantire la prosecuzione dell'intervento in favore dei minori;
- L'oggetto del contratto è l'inserimento dei minori presso la struttura;
- La modalità di scelta del contraente quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
- Il valore economico: € 23.430,00 inclusa iva;
- La forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

Di approvare la proroga dell'inserimento dei minori, le cui generalità sono indicate nel prospetto, che pur non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto, e non viene pubblicato per motivi di privacy, presso la Comunità di Accoglienza di Settimo San Pietro, gestita dalla Coop. Sociale Punto a Capo, con sede in Settimo San Pietro via Grazia Deledda 17 Partita Iva 02540500929;

Di impegnare in favore dell'Associazione "Punto a Capo" l'importo complessivo di € 13.420,00 per il periodo 01/01 - 31/03/2019, e per una retta giornaliera di Euro 110,00, sul cap. 4650 "Inserimento minori presso strutture di accoglienza" del predisponendo bilancio di previsione per l'anno 2020; Cod. CIG: Z8D2B6AC35; Piano dei conti finanziari: 1.03.02.15.008.

Di approvare l'allegato schema di convenzione;

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- Di dare atto che il Cig attribuito alla presente procedura di affidamento è Z8D2B6AC35.
- di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla



COMUNE DI ORISTANO

G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;

- di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

Di dare atto che :

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della suddetta norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Elisa Daga

L'istruttore

FANARI IMMACOLATA

Sottoscritta dal Dirigente



COMUNE DI ORISTANO

**CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale**

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo	12	07	026
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			